

## **AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 09/01/2025**

# LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30.12.2024 N. 207)

Novità in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo	2
RIFORMA IRPEF: modifica scaglioni, aliquote, detrazioni per tipologie reddituali e	2
trattamento integrativo	
Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF	2
Detrazione d'imposta per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati	2
Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimila	ti3
DETRAZIONI IRPEF PER FAMIGLIARI A CARICO	3
DETRAZIONI IRPEF PER ONERI – SPESE SOSTENUTE DAL 1.1.2025	3
Ambito soggettivo	3
Determinazione del reddito complessivo	3
Ambito oggettivo	4
Oneri esclusi	4
Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024	4
Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni	4
Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024	4
Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF	5
SPESE SCOLASTICHE E DETRAIBILITÀ	5
LEGGE SABATINI - RIFINANZIAMENTO	5
MODIFICA CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO	
IRES PREMIALE	6
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	7
Beni materiali 4.0	7
Modalità di utilizzo del credito d'imposta e apposite comunicazioni	7





Beni immateriali 4.0	8
OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA	8
Per le imprese	8
Deducibilità della spesa in capo all'impresa	8
Per i professionisti	8
OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER OMAGGI	9
Spese di pubblicità e sponsorizzazione	9
Novità in materia di immobili	9
SUPERBONUS – SPESE SOSTENUTE NEL 2025 – ULTERIORI REQUISITI	9
Ulteriori requisiti per beneficiare dell'aliquota al 65%	9
Spese sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni	9
DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI – SPESE SOSTENUTE DAL 1º GENNAIO 2025	10
Interventi di ristrutturazione edilizia	10
Interventi di riqualificazione energetica e di sismabonus	10
BONUS MOBILI - PROROGA PER IL 2025	11
BONUS ELETTRODOMESTICI	11
FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	11
Riduzione della platea di beneficiari della garanzia "ordinaria" del Fondo	11
Proroga della disciplina "speciale" di accesso al Fondo	11
Proroga dell'estensione della garanzia alle famiglie numerose	12
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – NOVITÀ	12
Excursus sulla disciplina dell'"Agevolazione prima casa"	12
Modifica alla disciplina: termine di vendita della prima "prima casa" esteso a 2 ai	
Ulteriori novità fiscali	
FRINGE BENEFIT - AUMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITA'	13
AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI	
BONUS ASILI NIDO	
BONUS NUOVE NASCITE DAL 1° GENNAIO 2025	
SPORT BONUS	14
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL "CUNEO FISCALE"	14



La presente informativa intende analizzare le agevolazioni e le principali novità di carattere fiscale introdotte dalla Legge n. 207 del 30.12.2024, c.d. "Legge di bilancio 2025", in vigore a decorrere dall'1.1.2025.

# Novità in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo

## RIFORMA IRPEF: modifica scaglioni, aliquote, detrazioni per tipologie reddituali e trattamento integrativo

La Legge di bilancio 2025 ha messo a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF previste dall'art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d'imposta 2024 e riguardanti:

- la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
- la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

## <u>Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e aliquote</u> IRPEF

Viene confermata a regime la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote Irpef, già previste per l'anno 2024.

<u>A decorrere dal periodo d'imposta 2025</u>, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

- a) fino a 28.000 euro, 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- c) oltre 50.000 euro, 43%.

## <u>Detrazione d'imposta per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati</u>

La legge di bilancio 2025 ha modificato l'art. 13, c.1 a) del TUIR e, pertanto, viene confermato a regime l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d'imposta 2024.



## Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di "**trattamento integrativo della retribuzione**", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, <u>con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro</u>, siano erogate <u>a condizione che</u> l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024.

## DETRAZIONI IRPEE PER FAMIGI IARI A CARICO

Con una modifica all'art. 12, c. 1, lett. c), 1° periodo Tuir, è previsto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta **nella misura di 950 euro per ciascun figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

L'attuale formulazione della norma prevede che la detrazione spetti per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.

La detrazione riconosciuta per i **familiari conviventi**, pari a 750 euro per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è **limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.** 

Sono **esclusi** dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che **non sono cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo **in relazione ai familiari residenti all'estero**.

## DETRAZIONI IRPEF PER ONERI – SPESE SOSTENUTE DAL 1.1.2025

Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

## <u>Ambito soggettivo</u>

Le **novità** si applicano:

- alle sole persone fisiche,
- con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

## <u>Determinazione del reddito complessivo</u>

Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.



## Ambito oggettivo

Le novità recate dall'art. 16-ter del TUIR riguardano "gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente", sostenuti dall'1.1.2025, salvo alcune eccezioni.

Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.

## <u>Oneri esclusi</u>

**Non** rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR:

- le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le somme investite nelle *start up* innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-*bis* del DL 179/2012;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.

## Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024

**Non** rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-*ter* del TUIR, inoltre:

- gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).

### Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni

Sono **escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni** tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-*bis* del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. "ecobonus", ecc.).

### Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024

Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR **non** rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);

i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);



• i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR).

## <u>Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF</u>

Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, **per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro** sono sostanzialmente previsti <u>due limiti</u>:

- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus):
- il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L'importo "base" è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l'irrilevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

## SPESE SCOLASTICHE E DETRAIBILITÀ

La Legge di bilancio ha innalzato il **limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli,** che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, portandolo a **1.000 euro.** 

Si fa riferimento alle spese sostenute per la frequenza:

- delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).

### LEGGE SABATINI - RIFINANZIAMENTO

E' rifinanziata di 400 milioni di euro **per l'anno 2025**, di 100 milioni di euro **per l'anno 2026** e 400 milioni per ciascuno degli **anni dal 2027 al 2029** l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.



## MODIFICA CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

<u>Per l'anno 2025</u>, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente (ossia il 2024), <u>superata la quale</u> è precluso l'accesso al regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi.

Pertanto, <u>per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024:</u> ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.

## **IRES PREMIALE**

Solamente per l'esercizio 2025, il **reddito d'impresa** dichiarato dalle **società di capitali**, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio può essere assoggettato all'**aliquota Ires** ridotta di 4 punti percentuali, quindi al **20%** anziché al 24%, al ricorrere di **entrambe** le seguenti condizioni:

- a) una **quota non inferiore all'80% degli utili** dell'esercizio **2024** sia **accantonata** ad apposita riserva;
- b) un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nonché nell'art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), realizzati a decorrere dal 1.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025.

Gli investimenti **non** devono, in ogni caso, essere **inferiori a 20.000 euro**.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che:

- a) nell'anno 2025:
  - il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  - 2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) l'impresa **non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni** nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione



dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015.

Le imprese beneficiarie **decadono** dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

- a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui alla precedente lett. a) sia **distribuita entro il 2º esercizio successivo** a quello in corso al 31.12.2024;
- b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano **dismessi, ceduti a terzi**, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, **entro il 5° periodo d'imposta successivo** a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Nella **determinazione dell'acconto dovuto** per l'esercizio 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **non applicando le nuove disposizioni.** 

Con decreto ministeriale sono adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

## CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

## Beni materiali 4.0

Per gli **investimenti in beni strumentali materiali 4.0** effettuati <u>nell'anno 2025</u> (o nel termine "lungo") è riconosciuto un credito d'imposta pari al:

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 2.200 milioni di euro.

Non sono variate le misure del credito d'imposta rispetto a quelle previste per il 2024 per i medesimi investimenti, mentre è stato introdotto un tetto di spesa pari a 2,2 miliardi di euro.

### Modalità di utilizzo del credito d'imposta e apposite comunicazioni

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre rate annue di pari importo.

<u>Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025</u> (o nel termine "lungo" del 30.6.2026), **ai fini del rispetto del limite di spesa**, l'impresa dovrà **trasmettere** telematicamente <u>al MIMIT</u> una **comunicazione**:

• concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato;



• sulla base del modello di cui al DM 24.4.2024, adottato in attuazione dell'art. 6 del DL 39/2024 (comunicazione preventiva e di completamento dell'investimento).

Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

### Beni immateriali 4.0

Il credito d'imposta per investimenti in **beni immateriali 4.0 non** è stato <u>prorogato per il 2025</u>.

## OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA

## <u>Per le imprese</u>

La Legge di bilancio 2025 ha previsto che, <u>dall'anno 2025</u>, i **rimborsi delle spese per le trasferte** o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR, ossia **fuori dal territorio comunale** per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente

<u>non</u> concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i relativi **pagamenti** sono eseguiti con metodi **tracciabili** (carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari o circolari).

## <u>Deducibilità della spesa in capo all'impresa</u>

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche <u>ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP</u> delle **spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

### Per i professionisti

Anche per gli <u>esercenti arti e professioni</u>, viene previsto che le **spese relative a** prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se effettuate con i metodi tracciabili di cui al punto precedente.

DI



STAC SRL ELABORAZIONE CONTABILITA' E PAGHE

# OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE RAPPRESENTANZA E PER OMAGGI

<u>Dal 1º gennaio 2025</u> e **unicamente per le imprese**, le **spese di rappresentanza e** quelle **per omaggi** divengono **deducibili** (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) <u>solo se sostenute in modo tracciabile</u> (versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

## <u>Spese di pubblicità e sponsorizzazione</u>

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

## Novità in materia di immobili

## SUPERBONUS – SPESE SOSTENUTE NEL 2025 – ULTERIORI REQUISITI

Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

### Ulteriori requisiti per beneficiare dell'aliquota al 65%

<u>Per le spese sostenute nel 2025</u>, il superbonus con aliquota del **65%** previsto "*dal comma 8-bis 1*° periodo" dell'art. 119 può competere soltanto se alla data del 15.10.2024 risulti:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini:
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti **non** riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025.

## <u>Spese sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni</u>

Viene consentito di ripartire in **10 quote annuali** (anziché in quattro) il <u>superbonus</u> (del 90% o 110% a seconda dei casi) <u>che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023</u>.

L'**opzione** di "spalmatura decennale" è **irrevocabile** e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta,





inoltre, l'eccedenza potrà essere versata "senza applicazione di sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024".

10

## DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI – SPESE SOSTENUTE DAL 1º GENNAIO 2025

## Interventi di ristrutturazione edilizia

In relazione alla **detrazione IRPEF** spettante per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, è stata **rimodulata l'aliquota** dell'agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare **ad abitazione principale**, la detrazione IRPEF compete con l'**aliquota** pari al:

- 50% per le spese sostenute nel 2025;
- 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per gli interventi di recupero edilizio eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

<u>A prescindere dalla casistica in cui si rientra</u>, il **limite massimo di spesa** agevolata resta fermo a **96.000 euro per unità immobiliare**.

L'unico intervento per cui <u>anche per il 2025</u> la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (a prescindere dall'utilizzo dell'immobile su cui si effettua il lavoro) è <u>sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.</u>

## Interventi di riqualificazione energetica e di sismabonus

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Pertanto, l'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), vengono **prorogati** nelle seguenti misure:

- <u>per le abitazioni principali</u>, l'aliquota è pari al 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- <u>per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale</u>, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.



### BONUS MOBILI - PROROGA PER IL 2025

È stato **prorogato per l'anno 2025** il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, <u>mantenendone inalterata la disciplina</u>.

Pertanto, anche per le spese sostenute nell'anno 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con le determinate caratteristiche già valide per gli anni precedenti) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", spetta una detrazione IRPEF del **50%** con **limite massimo di spesa pari a 5.000 euro**.

## BONUS ELETTRODOMESTICI

È istituito un contributo **per il 2025**, destinato agli utenti finali, per incentivare **l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L'obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

Il contributo copre fino al 30% del costo di un <u>singolo elettrodomestico</u>, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

<u>In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.</u>

Con un successivo Decreto ministeriale saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.

## FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

La legge di bilancio 2025 ha prorogato alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne ha modificata l'operatività.

## <u>Riduzione della platea di beneficiari della garanzia "ordinaria" del Fondo</u>

Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi **esclusivamente** a favore di:

- giovani coppie;
- famiglie monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
- giovani under 36.

Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura.

### Proroga della disciplina "speciale" di accesso al Fondo

È prorogato al 31.12.2027 il regime "speciale" di operatività del Fondo, che consente di accedere alla garanzia fino all'80% da parte di determinate categorie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.



## Proroga dell'estensione della garanzia alle famiglie numerose

Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla Legge di bilancio 2024 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027:

- continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui;
- per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del'80%, dell'85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

## AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – NOVITÀ

La Legge di bilancio 2025 ha **elevato a 2 anni** il <u>termine entro il quale è possibile alienare la "ex" prima casa **senza perdere la c.d. "agevolazione prima casa"**, applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-*bis* all'art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.</u>

## Excursus sulla disciplina dell'"Agevolazione prima casa"

Si ricorda che l'**agevolazione prima casa** consente di usufruire, in caso di <u>acquisto</u> <u>dell'abitazione</u> (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore:

- <u>se l'operazione non è imponibile ai fini IVA</u>: **imposta di registro del 2%** (con il minimo di 1.000 euro) e **imposte ipotecaria e catastale** nella misura fissa di **50 euro l'una** (ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);
- <u>se l'operazione è imponibile ai fini IVA</u>: **IVA del 4**% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e **imposte ipotecaria e catastale** nella misura fissa di **200 euro ciascuna**.

## Modifica alla disciplina: termine di vendita della prima "prima casa" esteso a 2 anni

Tra le <u>condizioni necessarie</u> per applicare tale regime di favore, è richiesto che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto "dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge" con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall'1.1.2016, è stata introdotta una <u>moratoria per il soddisfacimento di tale condizione</u>, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto (co. 4-bis della Nota II-bis).

La legge di bilancio 2025 ha **raddoppiato il termine per la rivendita** (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.



Pertanto, <u>dall'1.1.2025</u>, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, **avrà 2 anni di tempo per alienarlo** (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.

## Ulteriori novità fiscali

# FRINGE BENEFIT - AUMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITA'

La legge di Bilancio ha previsto l'**incremento** <u>per il 2025, 2026 e 2027</u> della **soglia di non imponibilità** per l'assegnazione di **fringe benefit** da parte dei datori di lavoro, portandola pari a:

- 1.000 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Si ricorda che un figlio si considera fiscalmente a carico se:

- ha un reddito inferiore o uguale a 4.000 euro (si deve considerare il reddito prodotto nell'anno 2025), in caso di età inferiore o uguale a 24 anni;
- ha un reddito inferiore o uguale a 2.840,51 euro (si deve considerare il reddito prodotto nell'anno 2025), in caso di età superiore a 24 anni.

Sono comprese nelle suddette soglie anche le <u>somme relative alle utenze domestiche e</u> <u>alle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo prima casa</u>.

## AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

<u>Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan</u> (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i <u>motocicli e i ciclomotori</u> di **nuova immatricolazione**, **concessi in uso promiscuo ai dipendenti** <u>con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025</u>, il *fringe benefit* è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

## **BONUS ASILI NIDO**

Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "**bonus asili nido**"), introdotto dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016.





L'importo del "bonus asili nido" è pari a 2.100 euro con riferimento ai bambini **nati dall'1.1.2024** in <u>nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro</u>.

**Dal 2025** è stato **eliminato** il **requisito** della <u>presenza di almeno un figlio di età inferiore</u> <u>ai 10 anni</u> per fruire dell'aumento del bonus di 2.100 euro.

Per le famiglie con un <u>ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro</u>, l'importo resta fermo a **1.500 euro l'anno**.

Il bonus è erogato direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

## BONUS NUOVE NASCITE DAL 1° GENNAIO 2025

<u>Per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2025</u> è riconosciuto un **importo una tantum pari a 1.000 euro**, erogato **nel mese successivo al mese di nascita o adozione**.

L'importo, che **non concorre alla determinazione del reddito complessivo**, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente **non superiore a 40.000 euro annui**.

Il bonus è erogato, <u>su domanda</u>, dall'INPS. L'erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

### SPORT BONUS

La legge di bilancio n. 207 del 30/12/2024 ha **prorogato** <u>per l'anno 2025</u>, per i soli titolari di reddito d'impresa, il c.d. "**sport bonus**". Si tratta del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

## MISURE PER LA RIDUZIONE DEL "CUNEO FISCALE"

Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

<u>Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000</u>, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla <u>soglia di 40.000 euro</u>.